

Tribunale di Tivoli

Il Giudice dell'esecuzione immobiliare;
letti gli atti della procedura esecutiva immobiliare indicata in epigrafe;
esaminato il ricorso in opposizione all'esecuzione depositato da X, rappresentata e difesa dall'Avv. Z, contenente istanza di sospensione della procedura esecutiva ovvero di differimento della vendita fissata per il 22 luglio 2026;
esaminate le comparse depositate;
lette le note di udienza;

rilevato che

con il predetto ricorso la debitrice esecutata ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 615, secondo comma, c.p.c., deducendo la sopravvenienza delle circostanze poste a fondamento delle contestazioni e chiedendo, in via cautelare, la sospensione della procedura esecutiva ovvero il differimento della vendita;
la procedura ha avuto origine da un atto di precetto, fondato su un contratto di mutuo ipotecario, notificato in data 2 novembre 2005 per l'importo di euro 68.539,86, al quale ha fatto seguito il pignoramento di una porzione di fabbricato sita nel Comune di Fonte Nuova;
secondo quanto esposto dall'opponente, il creditore procedente originario era Micos Banca S.p.A., successivamente denominata CheBanca! S.p.A.;
nel corso della procedura sono quindi intervenute, quali successori a titolo particolare ai sensi dell'art. 111 c.p.c., dapprima Idrogeno SPE S.r.l., con comparsa depositata il 31 ottobre 2019 e per il tramite della mandataria Cerved Credit Management S.p.A., e, successivamente, CRIO SPV 4 S.r.l., con comparsa depositata il 27 febbraio 2025 e per il tramite della mandataria Link Finanziaria S.r.l.;

osservato, quanto ai motivi di opposizione, che

l'opponente contesta, in primo luogo, la titolarità del credito in capo a CRIO SPV 4 S.r.l., assumendo che la documentazione prodotta a dimostrazione delle successive cessioni in blocco non consenta di verificare l'inclusione dello specifico credito azionato nelle operazioni di cessione intervenute tra il creditore originario, Idrogeno SPE S.r.l. e l'attuale procedente;
la ricorrente deduce, pertanto, il difetto di prova della titolarità sostanziale del credito in capo alla società da ultimo intervenuta, richiamando il principio secondo il quale, in caso di specifica contestazione del debitore ceduto, il soggetto che si affermi successore a titolo particolare è onerato della prova documentale dell'inclusione del credito nella cessione;
l'opponente contesta, inoltre, il conteggio depositato dal creditore in data 4 novembre 2025, aggiornato all'8 ottobre 2025, recante l'indicazione di un credito pari a euro 142.758,90;
in particolare, assume che il predetto conteggio non tenga conto: della somma di euro 43.806,44, già svincolata e assegnata a Idrogeno SPE S.r.l. in accoglimento dell'istanza depositata il 24 aprile 2023; delle somme acquisite alla procedura a titolo di cauzioni

versate da aggiudicatari successivamente decaduti per omesso pagamento del saldo prezzo, quantificate nel ricorso, alternativamente, in euro 26.498,00 ovvero in euro 26.498,71; la debitrice contesta, altresì, l'applicazione di interessi in misura superiore al tasso contrattuale del 4,85 per cento;

rilevato, inoltre, che

con riferimento agli interventi dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, l'opponente espone che l'ente della riscossione è intervenuto: una prima volta, con atto del 28 ottobre 2024, per l'importo di euro 87.945,05, sulla base di ruoli relativi ad annualità comprese tra il 1998 e il 2022; una seconda volta, con atto del 12 maggio 2026, per l'importo di euro 11.446,42;

la ricorrente eccepisce la prescrizione dei crediti riferiti a periodi anteriori al quinquennio precedente ciascun intervento;

deduce, inoltre, la carenza di titolo, assumendo che l'interveniente abbia prodotto unicamente gli estratti di ruolo, senza fornire la prova della rituale notificazione degli atti presupposti;

considerato, ancora, che

l'opponente deduce la nullità della notificazione dell'atto di precetto posto a fondamento dell'esecuzione, lamentando il mancato deposito della ricevuta di ritorno della comunicazione di avvenuto deposito relativa alla notificazione eseguita per compiuta giacenza;

secondo la prospettazione della debitrice, tale vizio avrebbe impedito la conoscenza dell'intimazione di pagamento e sarebbe idoneo a incidere sulla validità della procedura esecutiva;

rilevato, quanto all'ammissibilità dell'opposizione, che

il ricorso è stato proposto successivamente all'adozione del provvedimento che ha disposto la vendita;

l'opponente sostiene, tuttavia, che le contestazioni formulate si fondino su fatti sopravvenuti, individuati: nell'intervento di CRIO SPV 4 S.r.l. del 27 febbraio 2025; nel primo intervento dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione del 28 ottobre 2024; nel secondo intervento del medesimo ente del 12 maggio 2026; nel conteggio depositato dal creditore in data 4 novembre 2025; quanto al dedotto vizio della notificazione del precetto, la ricorrente ne afferma il carattere insanabile;

rilevato, infine, che

sulla base delle predette allegazioni, l'opponente ha chiesto: in via cautelare, la sospensione della procedura esecutiva ovvero il differimento della vendita fissata per il 22 luglio 2026; l'accertamento del difetto di titolarità del credito in capo a CRIO SPV 4 S.r.l.; l'accertamento dell'erroneità del conteggio depositato dal creditore, sia con riferimento alla sorte capitale sia con riguardo agli interessi; la declaratoria di prescrizione o, comunque, di insussistenza dei crediti fatti valere dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione; la declaratoria

di nullità della notificazione dell'atto di precetto, con ogni conseguenza sulla procedura esecutiva.

Tanto premesso, questo Giudice ritiene di dover formulare le seguenti

OSSERVAZIONI DI DIRITTO

Rappresenta questione preliminare quella relativa alla tempestività dell'opposizione all'esecuzione formulata dall'opponente ai sensi dell'art. 615, comma 2, terzo periodo, c.p.c.

Essa deve dunque essere affrontata per prima.

L'art. 615, comma 2, terzo periodo, c.p.c., introdotto dal d.l. 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla l. 30 giugno 2016, n. 119, prevede «Nell'esecuzione per espropriazione l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile».

La disposizione trova corrispondenza nell'art. 492, comma 3, ultima parte, c.p.c., che impone di includere tra gli avvertimenti contenuti nell'atto di pignoramento proprio la menzione di tale limite preclusivo.

La finalità perseguita dal legislatore è molto chiara: evitare che le contestazioni relative all'esistenza del titolo esecutivo o del credito possano essere fatte valere *sine die*, in tal modo frustrando la finalità liquidatorio-pubblicistica che connota il processo esecutivo. Si tratta dunque di un meccanismo che ricorda quello delle preclusioni allegatorie del giudizio di cognizione e che la giurisprudenza di merito applica con apprezzabile rigore (si veda, ex multis, Trib. Roma, ord. 10.5.2023, Pres. Ferramosca – Rel. Lauropoli, resa in sede di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., che ha confermato il provvedimento con il quale il G.E. aveva riqualficato come opposizione all'esecuzione l'istanza di «verifica del titolo» proposta dall'esecutato dopo l'ordinanza di vendita e, per l'effetto, l'aveva dichiarata inammissibile).

Il terzo periodo del comma 2 introduce tuttavia l'istituto della c.d. «opposizione all'esecuzione tardiva», ammettendo l'opposizione anche dopo l'emissione dell'ordinanza che dispone la vendita, ove essa sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.

Orbene, la norma disciplina l'*an* delle due eccezioni alla preclusione, ma tace sul *quando*. Essa non stabilisce, cioè, entro quale termine l'opposizione tardiva debba essere proposta una volta che il fatto sia sopravvenuto o che l'impedimento sia cessato.

Occorre allora porsi alcuni interrogativi: 1) se il silenzio del legislatore integri una lacuna tecnica ovvero una scelta consapevole; 2) con quale strumento ermeneutico, nel primo caso, la lacuna debba essere colmata; 3) quale sia, in concreto, la misura del termine, e dunque quali ne siano il *dies a quo* ed il *dies ad quem*; 4) se la soluzione così individuata resista alle obiezioni che possono esserle mosse.

1. Il silenzio dell'art. 615, comma 2, c.p.c. come lacuna tecnica.

Quanto al primo quesito, questo Giudice ritiene che il silenzio della disposizione integri una lacuna tecnica.

Ove si ritenesse l'opposizione fondata su fatti sopravvenuti o su causa non imputabile proponibile *sine die*, l'esecutato potrebbe infatti decidere arbitrariamente quando ricorrere allo strumento rimediale in esame, formulandolo nel momento a questi più favorevole, con evidente compromissione della certezza dell'esito del giudizio e della sua finalità liquidatoria. Si riprodurrebbe così esattamente quell'effetto che la preclusione introdotta dal legislatore mira ad impedire. Detto in altri termini, la regola preclusiva, pensata per stabilizzare la fase liquidatoria, verrebbe svuotata dalle sue stesse eccezioni.

Ne discende come la disposizione, pur ponendo la regola (la preclusione) e le sue eccezioni (i fatti sopravvenuti e la causa non imputabile), ometta l'elemento senza il quale il regime da essa introdotto non è in grado di funzionare in modo coerente: il limite temporale delle eccezioni.

Né varrebbe obiettare, invocando il brocardo *ubi lex voluit dixit*, che quando il legislatore ha inteso ancorare una preclusione al verificarsi di una sopravvenienza lo ha previsto espressamente, come nell'art. 630, comma 2, c.p.c., secondo il quale l'estinzione è dichiarata «non oltre la prima udienza successiva al verificarsi della stessa». L'argomento *a contrario* presuppone infatti una disciplina completa. Esso non può invece operare quando il silenzio, lungi dall'esprimere una scelta, lascia la disposizione normativa priva di un elemento necessario ad una sua applicazione coerente con lo scopo che essa si prefigge. L'art. 630 c.p.c. offre semmai una conferma, sul piano sistematico, di come l'ordinamento processuale esecutivo conosca il modello della preclusione ancorata al primo momento processuale successivo alla sopravvenienza.

2. L'estensione analogica dell'art. 153, comma 2, c.p.c.: l'*eadem ratio*.

Tanto premesso, è ora possibile vagliare il secondo quesito.

Occorre in primo luogo rimarcare come le due eccezioni previste dall'art. 615, comma 2, terzo periodo, c.p.c. riposino su un fondamento comune, rappresentato dall'impossibilità non imputabile di proporre l'opposizione prima dell'emissione dell'ordinanza di vendita.

Nella causa non imputabile l'impossibilità è soggettiva: il fatto impeditivo o estintivo già esisteva, ma la parte non ha potuto dedurlo tempestivamente, ad esempio per non avere avuto conoscenza in modo incolpevole della pendenza del processo esecutivo. Nei fatti sopravvenuti l'impossibilità è invece oggettiva: il fatto non esisteva e, dunque, non poteva essere allegato. A ben vedere, anzi, il fatto sopravvenuto rappresenta il paradigma stesso dell'impossibilità non imputabile, giacché nessuna diligenza avrebbe consentito alla parte di dedurre ciò che ancora non si era verificato. Le due eccezioni si atteggiavano dunque come *species* di un unico *genus*.

Orbene, è proprio questo *genus* che l'art. 153, comma 2, c.p.c. disciplina in via generale, prevedendo come la parte che dimostri di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile possa chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Secondo le coordinate pretorie sviluppatesi intorno all'istituto, la causa non imputabile deve consistere in un fattore estraneo alla volontà della parte, connotato dai caratteri dell'assolutezza e non della mera difficoltà. Sul tema è possibile richiamare, ex multis, Cass.Civ.n. 21304/2019, secondo la quale «L'istituto della rimessione in termini richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte o al suo difensore, perché cagionata da un fattore estraneo alla volontà degli stessi», nonché Cass.Civ.n. 4135/2019, secondo cui la causa non imputabile consiste in un «fatto impeditivo estraneo alla volontà della parte, che presenti i caratteri dell'assolutezza e non della mera difficoltà e si ponga in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza». Ed è ancora la Suprema Corte ad aver enucleato il principio che qui più rileva, secondo il quale «La rimessione in termini prevista dall'art. 153, comma 2, c.p.c. (ovvero, in precedenza, dall'art. 184 bis dello stesso codice) deve essere domandata dalla parte interessata senza ritardo e non appena essa abbia acquisito la consapevolezza di avere violato il termine stabilito dalla legge o dal giudice per il compimento dell'atto» (Cass.Civ.n. 4841/2012).

La *ratio* di tale onere di tempestività è evidente: la deroga alla decadenza si giustifica soltanto finché perdura l'impossibilità che la fonda. Cessata l'impossibilità, l'inerzia della parte torna ad esserle imputabile e viene meno la stessa ragione della deroga.

La *ratio* che connota l'istituto dell'art. 153, comma 2, c.p.c. è all'evidenza la medesima che sorregge le eccezioni previste dall'art. 615, comma 2, terzo periodo, c.p.c. Ne consegue, secondo questo Giudice, come ricorrano i presupposti per l'applicazione analogica dell'art. 153, comma 2, c.p.c. ai sensi dell'art. 12, comma 2, disp. prel. c.c., e ciò per ambedue le ipotesi di opposizione tardiva: tanto per quella fondata su fatti sopravvenuti, quanto per quella fondata sulla causa non imputabile.

La soluzione trova poi un rafforzamento, sul piano teleologico, nella *ratio* della preclusione introdotta nel 2016 (la stabilità della fase liquidatoria), nel principio di ragionevole durata del processo (art. 111, comma 2, Cost.) e nel divieto di abuso degli strumenti processuali, giacché l'opposizione scientemente proposta solo nel momento più conveniente per l'opponente si tradurrebbe in un uso del rimedio distorto rispetto alla sua funzione.

3. Il *dies a quo* e il *dies ad quem*.

La soluzione del terzo quesito discende direttamente da quella accolta per il secondo. Essa discende, cioè, dall'applicazione alle fattispecie di cui all'art. 615 c.p.c. della preclusione temporale elaborata dalla Suprema Corte con riferimento alla rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c.

A tal riguardo giova invero rammentare come la lettera dell'art. 153, comma 2, c.p.c., al pari dell'art. 615, comma 2, terzo periodo, c.p.c., sia disposizione muta in ordine al termine entro il quale l'istanza debba essere formulata.

Tale lacunosità è stata tuttavia supplita dal costante orientamento della Cassazione secondo il quale «La rimessione in termini ai sensi dell'art. 153 cod. proc. civ. presuppone che la parte si attivi immediatamente al palesarsi della necessità di svolgere un'attività processuale ormai preclusa e non è sufficiente che l'istanza sia depositata solo prima dell'udienza utile alla deliberazione della stessa» (ex multis, Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 21282 del 30 luglio 2024). Nella stessa direzione si è rimarcato come «La rimessione in termini prevista dall'art. 153, comma 2, c.p.c. (ovvero, in precedenza, dall'art. 184 bis dello stesso codice) deve essere domandata dalla parte interessata senza ritardo e non appena essa abbia acquisito la consapevolezza di avere violato il termine stabilito dalla legge o dal giudice per il compimento dell'atto» (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4841 del 26 marzo 2012).

In sintesi, ritiene questo Giudice che l'opposizione tardiva ex art. 615, comma 2, terzo periodo, c.p.c., debba essere formulata a pena di decadenza nella prima difesa utile successiva al momento in cui la parte ha avuto contezza (o poteva averla, secondo un criterio di ordinaria diligenza) del fatto sopravvenuto, ove essa sia fondata su di esso, ovvero della pendenza della procedura esecutiva, ove essa sia fondata sull'ignoranza incolpevole dell'esistenza stessa del giudizio.

Il *dies a quo* è dunque rappresentato dalla conoscenza o conoscibilità del fatto posto a fondamento dell'opposizione.

Quanto al *dies ad quem*, poiché il giudizio esecutivo immobiliare è connotato, rispetto a quello di cognizione, dalla rarefazione delle udienze (che dopo la riforma del 2022 possono strutturalmente ridursi a quella nella quale viene disposta l'autorizzazione alla vendita, coincidente cioè con la preclusione ordinaria ex art. 615 c.p.c.), deve ritenersi (in armonia con il principio di diritto scandito dalla summenzionata Cassazione civile, n. 21282/2024) che dopo l'emissione dell'ordinanza di vendita la prima difesa utile coincida con l'adozione del primo atto di progressione del processo del G.E. o del delegato successivo al momento in cui la parte poteva avere contezza delle circostanze poste a fondamento dell'opposizione (dunque, di norma, l'avviso o l'esperimento di vendita successivo). Decorso anche tale termine, l'opposizione deve stimarsi parimenti inammissibile, ai sensi dello stesso art. 615, comma 2, c.p.c.

Quanto alla nozione di «atto di progressione» pare sufficiente richiamare l'elaborazione pretoria e dottrinale formatasi intorno all'art. 626 c.p.c., potendosi allora definire tale ogni atto astrattamente idoneo a determinare la liquidazione del bene o la distribuzione del ricavato.

Una tale individuazione del *dies ad quem* assolve ad una duplice funzione: da un lato consente di calare i principi enucleati dalla Cassazione per l'art. 153, comma 2, c.p.c. nella specifica struttura del giudizio esecutivo, dall'altro garantisce un equo contemperamento tra

il diritto di difesa del debitore e quello del creditore a non vedere frustrata in modo ingiustificato l'attività processuale concretamente funzionale all'effetto satisfattivo svolta.

4. Le possibili obiezioni alla soluzione: l'art. 152, comma 2, c.p.c. e l'art. 14 disp. prel. c.c.

Occorre a questo punto vagliare il quarto quesito, confrontando la soluzione accolta da questo Giudice con le obiezioni che possono esserle mosse in astratto. La prima è tratta dall'art. 152, comma 2, c.p.c., secondo il quale i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiara espressamente perentori; sicché all'interprete sarebbe precluso costruire in via ermeneutica un termine di decadenza che la legge non prevede.

L'obiezione non pare in verità persuasiva. Nel caso in esame, invero, non si tratta di qualificare come perentorio o ordinatorio un termine previsto dalla legge, ma di ricavarne l'esistenza e la natura in via ermeneutica, secondo il modello razionale già seguito dalla Suprema Corte per l'art. 153, comma 2, c.p.c.

Neppure l'art. 14 disp. prel. c.c. osta alla soluzione accolta, fornendole semmai un ulteriore argomento. La disposizione prevede infatti come le leggi «che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati». Orbene, le due ipotesi di opposizione tardiva rappresentano eccezioni alla regola preclusiva, ed i «tempi» da esse considerati sono quelli nei quali perdura l'impossibilità che le giustifica. Delimitarne l'operatività temporale non significa dunque estendere analogicamente una decadenza, ma definire il corretto spazio applicativo della regola che introduce l'eccezione.

5. La conoscibilità degli atti del G.E. e del delegato.

Una seconda obiezione potrebbe essere tratta dalla circostanza che la parte potrebbe non avere conoscenza dell'atto di progressione processuale del G.E. o del delegato al quale il *dies ad quem* è ancorato, sicché la decadenza maturerebbe a sua insaputa.

Anche questa obiezione non pare a questo Giudice rilevante. Occorre anzitutto osservare che, come già rimarcato, neppure l'art. 153, comma 2, c.p.c. contempla la conoscenza o la conoscibilità quali elementi della fattispecie, essendo essi concetti elaborati dalla giurisprudenza e dalla dottrina.

In ogni caso, una volta che il contraddittorio sia stato regolarmente instaurato, gli atti del G.E. e del delegato sono sempre conoscibili con l'ordinaria diligenza. Alla parte costituita essi vengono in parte comunicati dalla cancelleria (art. 136 c.p.c.) e sono comunque conoscibili tramite la consultazione del fascicolo, nel quale vengono depositati anche gli atti del delegato. Quanto alla parte non costituita nonostante la regolare notificazione del precetto e del pignoramento, soccorre da un lato l'art. 492, comma 2, c.p.c., in forza del quale, in mancanza della dichiarazione di residenza o dell'elezione di domicilio (ovvero dell'indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata o di un domicilio digitale speciale), le successive notificazioni o comunicazioni a lei dirette sono effettuate presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione, salvo quanto previsto dall'art. 149-bis c.p.c., dall'altro

la medesima accessibilità al fascicolo di cui gode per effetto della costituzione che, ove omessa, non può che stimarsi quale fonte di ignoranza colpevole degli eventi processuali.

Ne deriva come l'esecutato che ignori gli atti comunicatigli o depositati in cancelleria non versi in una situazione di ignoranza incolpevole, ma in quella di chi non ha impiegato l'ordinaria diligenza che l'ordinamento gli richiede.

6. Il caso limite: la rimessione in termini.

Resta da considerare un'ipotesi residuale: quella in cui l'atto di progressione processuale del G.E. o del delegato sia adottato a ridosso del momento in cui la parte ha avuto (o poteva avere) contezza del fatto sopravvenuto, sì da non lasciarle un tempo utile per proporre l'opposizione. In tale evenienza il criterio della prima difesa utile come sopra definito, per la sua rigidità, potrebbe apparire idoneo a comprimere in modo irragionevole il diritto di difesa (art. 24 Cost.).

Ad avviso di questo Giudice l'ipotesi trova soluzione nella stessa disposizione dalla quale la regola è tratta. La rimessione in termini ai sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c. resta infatti sempre disponibile quale canone giuridico, ancorché calato all'interno della struttura specifica del giudizio esecutivo immobiliare. Da ciò discende come la parte che dimostri come la ristrettezza dell'intervallo tra il *dies a quo* e l'atto di progressione processuale le abbia reso impossibile proporre tempestivamente l'opposizione potrà chiedere di essere rimessa in termini, proponendo l'istanza senza ritardo e nel rispetto dei requisiti di assolutezza dell'impedimento elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.

Il sistema, in tal modo, si chiude su se stesso: il medesimo istituto che fornisce la *ratio* del termine ne offre anche il correttivo. Ciò consente da un lato di evitare il ricorso a criteri elastici (quale quello di un tempo «congruo» per la difesa), che reintrodurrebbero proprio quell'incertezza che la preclusione mira ad eliminare, dall'altro di evitare di introdurre regole eccessivamente rigide, che giungerebbero a comprimere in modo ingiustificato il diritto di difesa.

7. Applicazione alla fattispecie concreta.

Così definito il quadro normativo, è ora possibile fare applicazione dei principi di diritto appena esposti alla vicenda in esame.

Orbene, va subito rimarcato come X sia costituita nel presente giudizio a far data dal 17.4.2024, mentre il ricorso in opposizione in esame risulta depositato solo in data 3.7.2026.

A ciascuno degli atti di intervento opposti (intervento di CRIO SPV 4 S.r.l. del 27 febbraio 2025; primo intervento dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione del 28 ottobre 2024; secondo intervento del medesimo ente del 12 maggio 2026) è poi seguito almeno un esperimento di vendita temporalmente collocato prima del deposito del ricorso in opposizione.

Da ciò discende come l'opposizione debba stimarsi inammissibile.

Neppure il conteggio depositato dal creditore il 4 novembre 2025 integra un fatto sopravvenuto, trattandosi di mero atto di parte riepilogativo del credito. Quanto alle singole voci contestate, lo svincolo della somma di euro 43.806,44 è stato disposto con provvedimento del G.E., suscettibile di opposizione ex art. 617 c.p.c. nei termini di legge ormai ampiamente spirati; le cauzioni degli aggiudicatari decaduti, acquisite alla procedura a titolo di multa ai sensi dell'art. 587 c.p.c., confluiscono nel ricavato e potranno incidere sul credito solo in sede distributiva; la misura degli interessi, infine, discende dal titolo esecutivo e non presenta alcun profilo di sopravvenienza.

Quanto infine al dedotto vizio della notificazione del precetto, esso non integra un fatto sopravvenuto, ma un vizio formale dell'atto, deducibile con opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. nel termine perentorio da tempo decorso. La ricorrente ne afferma il carattere insanabile, ma si tratta in ogni caso di vizio che risulta sanato dalla costituzione della parte avvenuta in data 17.4.2024.

Pare poi opportuno rimarcare come costituisca orientamento costante di questo Giudice quello secondo il quale «Nell'opposizione agli atti esecutivi per difetto o nullità della notifica del titolo e del precetto, il requisito del pregiudizio eziologicamente correlato a tali vizi non ha carattere autoevidente, non potendosi esso esaurire nella mera allegazione della compromissione del termine dilatorio ex artt. 480-482 c.p.c. Perché esso possa dirsi integrato è invece necessario che la parte dia fattiva dimostrazione della disponibilità concreta a versare le somme oggetto di precetto. Invero il pregiudizio cui è subordinata l'ammissibilità dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. non può mai essere inteso in senso astratto (cioè come compressione delle facoltà processuali), ma sempre in senso concreto ovvero come lesione effettiva dell'interesse sostanziale sottostante alla disposizione violata» (Ord. Trib. Tivoli del 16/04/2026, est. F. Lupia).

Per tali ragioni le istanze formulate dall'opponente debbono stimarsi inammissibili. Stante l'assoluta novità della questione trattata (art. 92, comma 2, c.p.c.), che non presenta precedenti nella giurisprudenza di merito e di legittimità, appare corretto dichiarare compensate le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Tivoli, in persona del Giudice Dott. Francesco Lupia:

- 1) Dichiarare inammissibili le istanze di parte opponente;
- 2) Dichiarare compensate le spese di lite;
- 3) Concede alle parti termine di giorni 40 per introdurre il giudizio di merito;
- 4) Ordina alla cancelleria di procedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Tivoli, 25.9.2026

Il Giudice

Dott. Francesco Lupia